

Comune di Campobello di Mazara

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SEGRETERIA GENERALE

Prot. n. 16776 del 18/07/2017

Al Responsabile del 3° Settore
Dott. Pietro Pantaleo

e p.c. Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
All'O. I. V.
Al Revisore Unico

Loro Sedi

Oggetto : Determinazione dirigenziale n° 56 del 21 aprile 2017.
Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva.

Con riguardo all'oggetto, occorre, preliminarmente, considerare che le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori risultano già oggetto di decurtazione (taglio del 10%), in applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), intesa quale disposizione a carattere strutturale e tutt'ora in vigore;

Ciò premesso, si rileva quanto di seguito:

- con determinazione n° 03 del 23.01.2015, a firma del Responsabile del III° Settore, venivano determinate le indennità spettanti al Sindaco e agli Amministratori, nei seguenti importi :

€ 3.239,87 = Sindaco

€ 1.781,93 = Vice Sindaco (55%)

€ 1.457,94 = Assessori (45%)

€ 1.457,94 = Presidente del Consiglio Comunale (45%)

così risultanti a seguito di applicazione della decurtazione del 10% prevista dall'art. 6, comma 3, della legge n° 122/2010, di conversione del decreto legge n° 78/2010;

- con determinazione n. 56 del 21.03.2017, a firma del Responsabile del III° Settore, le suddette indennità venivano rideterminate, con decorrenza dalla data di insediamento, nella misura dell'importo mensile lordo, come di seguito:

€ 3.599,85 = Sindaco

€ 1.979,91 = Vice Sindaco (55%)

€ 1.619,93 = Assessori (45%)

€ 1.619,93 = Presidente del Consiglio Comunale (45%)

nonché i gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali in € 34,28,

sulla base dei contenuti della circolare n. 1 del 13.01.2011 (Applicabilità agli enti locali della Sicilia delle norme statali in materia di coordinamento di finanza pubblica e contenimento della spesa, nonché in materia di riduzione del costo degli apparati politici amministrativi – legge 23/12/2009, n. 191 – artt. 5 e 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali la quale così conclude: “...le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 186, modificato dall'art. 1 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e di cui all'art. 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione nell'ordinamento regionale. Conseguentemente, gli Enti locali in indirizzo continueranno ad applicare, in relazione agli istituti oggetto delle sopra richiamate norme statali, in atto non recepite dal legislatore regionale, la normativa vigente nella Regione Siciliana”.

Quanto sopra rilevato, occorre osservare, in punto di diritto, che il comma 3, dell'art. 6 (**Riduzione dei costi degli apparati amministrativi**), della legge 122/2010, il quale dispone che : “ *Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio*”, non prevede tra i soggetti destinatari della riduzione dei compensi (taglio del 10%) gli amministratori locali.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la determinazione n° 56/2017 di che trattasi costituisca atto dovuto, volto a ricondurre nell'alveo della correttezza l'azione amministrativa, svolta sulla base di un presupposto normativo, nel caso di specie, comunque, non applicabile. Nessun rilievo, concludendo, sotto il profilo della competenza, trattandosi di atto meramente gestionale e come tale attinente alla competenza generale del dirigente.

Nei suddetti termini, si rilascia esito.

Il Segretario Generale
F.to Calogero Maggio